

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, INTERVENTI DI CURA, MANUTENZIONE INTEGRATIVA E TUTELA DELL'AREA VERDE DI VIA DEL CARROZZAIO 13.

TRA

Il Comune di Bologna-Quartiere San Donato-San Vitale, C.F. 01232710374, di seguito denominato "Comune" per il quale interviene, in qualità di Direttrice del Quartiere, la Dott.ssa Anita Guidazzi in virtù dell'ordinanza P.G. n. 168449/2018 della Direzione Generale, e domiciliata per la carica in Bologna, Piazza Spadolini n. 7,

E

la ditta Tecnimp S.p.A., P.I. 07978350960, avente sede in Bologna, via del Carrozzaio,13 e per la quale interviene in qualità di Titolare il Sig Francesco Ranieri, ... di seguito denominato "Proponente"

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;

- che il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;

- che l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva

l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - PG. 289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico";
- che la proposta di collaborazione presentata dalla Ditta Tecnimp in data 13/04/2018 P.G. n. 152037/2018 e' stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa;
- che la Ditta, ha presentato un progetto di riqualificazione dell'area di proprietà comunale limitrofa alla sede;
- che la rigenerazione di un bene comune è la finalità dello strumento di Partecipazione soprattutto se accompagnata da una progettualità che renda pienamente fruibile l'area.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In particolare il proponente intende riqualificare l'area a proprie spese effettuando attività di cura, manutenzione integrativa e tutela dell'area.

Delle attività indicate nel presente patto è stata data previa e completa informazione al Settore Ambiente ed Energia ed al Settore Patrimonio, coinvolti nella coprogettazione.

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta riguarda:

- tutela integrativa dell'area garantendo il mantenimento delle piante esistenti, la pulizia integrativa e piccole riparazioni, l'irrigazione dell'area;

- posa di piante sempreverdi (circa 100) lungo il perimetro dell'area, la posa di un corsello pedonale e di un grigliato nella zona da adibire a parcheggio

- verifica della presenza di rami o alberi pericolanti, di rifiuti pericolosi e/o ingombranti che non possano essere conferiti;

- segnalazione tempestiva al Comune (Urp del Quartiere di riferimento) delle situazioni di danneggiamento – pericolo, atti di vandalismo (anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi, riscontrate nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;

- interventi complementari alle azioni dell'Amministrazione e in maniera coordinata con la stessa, in occasione di eventi, iniziative o situazioni di emergenza (es.: emergenza neve) che possano interessare l'area.

3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;

conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni

	utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri	
	Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;	
	- svolgere le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui	
	Beni Comuni;	
	Il proponente si impegna a:	
	- garantire il mantenimento delle piante esistenti, la pulizia integrativa e piccole riparazioni,	
	l'irrigazione dell'area;	
	- posare le piante sempreverdi (circa 100) lungo il perimetro dell'area, posare il corsello	
	pedonale e di un grigliato nella zona da adibire a parcheggio;	
	- conferire i rifiuti e i materiali di risulta negli appositi cassonetti. La presenza di materiali	
	definibili come rifiuti ingombranti dovrà essere oggetto di segnalazione ad HERA.	
	Il proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII	
	Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge	
	20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge	
	Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.	
	Il Comune si impegna a valutare, eventuali segnalazioni del proponente, circa la necessità di	
	interventi straordinari di manutenzione e cura del verde o la messa a dimora di arredi,	
	nonché gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste	
	nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità	
	di intervento del Comune;	
	4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA	
	Il Proponente si impegna a fornire al Comune ovvero a pubblicare direttamente sul proprio	
	profilo attivato nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole a cadenza semestrale una relazione	
	illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di materiale fotografico,	
	audio/video o multimediale.	
		Pagina 4 di 6

	Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività	
	svolta dall'Associazione/dal Proponente nell'ambito della collaborazione con	
	l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune	
	pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di	
	rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.	
	Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle	
	attività tramite sopralluoghi specifici.	
	5. FORME DI SOSTEGNO	
	Il Comune – come concordato in fase di coprogettazione – sostiene la realizzazione delle	
	attività concordate attraverso:	
	- la formazione e/o l'affiancamento da parte di personale, dell'Amministrazione o dei	
	soggetti affidatari di contratti o concessioni per il migliore svolgimento delle attività;	
	- affiancamento e facilitazione nei rapporti con Hera, al fine di garantire il buon andamento	
	della collaborazione e ogni qualvolta se ne presentasse la necessità.	
	6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA	
	La durata del presente patto di collaborazione è di due anni dalla firma del documento.	
	E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o	
	cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato	
	nel presente patto di collaborazione.	
	Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente	
	patto di collaborazione.	
	7. RESPONSABILITA'	
	Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la	
	responsabilità del proponente. Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a	
	rispettare eventuali indicazioni e modalità operative che il Comune riterrà eventualmente	
		Pagina 5 di 6

opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

Il Sig. Francesco Ranieri, in qualità di legale rappresentante dell'associazione Zona ortiva di via Salgari, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Bologna, li 27/06/2018

Per il Quartiere San Donato San Vitale

Il Direttore

Dott.ssa Anita Guidazzi

Per la ditta Tecnimp

Sig. Francesco Ranieri